

FLC Veneto

FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza

Scuola: Statale, Privata e Formazione Professionale

settembre 2011

I trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego (TFS): Governo = fare cassa!

TFS - TFR nel P.I.

PREMESSA ...

I lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, al momento della cessazione dal servizio o dal lavoro, hanno diritto a una prestazione la cui entità è commisurata alla durata del servizio o del lavoro prestato nonché alla retribuzione.

Indicativamente la prestazione in questione può essere così individuata:

1. Il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) che attiene alle lavoratrici del settore privato nonché ai medesimi del pubblico impiego se assunti da gennaio 2001;
2. La buonuscita (ENPAS - I.Post.) che si riferisce ai dipendenti dei settori stato (civili e militari), scuola e università; i dipendenti dell'ente poste italiane e correlati (fino a giugno 1994) e i dipendenti delle FF.S.;
3. L'indennità premio servizio (ex INADEL) che riguarda i dipendenti degli enti locali (comuni, province, regioni), sanità, case di riposo, ecc.

Da molto (troppo) tempo si parla e si parla dei pubblici dipendenti, spesso senza conoscerne le effettive peculiarità, ignorandone i numerosissimi aspetti positivi e senza tener conto di quanto siano cambiate le condizioni lavorative, economiche e pensionistiche specifiche.

Si parla e si scrive, ancora, di "baby pensioni" ignorando (o fingendo di ignorare) che le norme che hanno permesso i pensionamenti con 15 - - - 25 anni di servizio sono state introdotte dai governi succedutisi nei primi anni '70 (e che MAI è stata indetta una sola ora di sciopero per chiederne i benefici ...).

E' facile affermare che i dipendenti pubblici sono dei fannulloni (basta leggere alcuni interventi di Brunetta ...); poche e incerte saranno le mani alzate per sostenere i distinguo ovvero a favore ... e quindi "dalli al



dipendente pubblico"...; blocchiamone pure i contratti di lavoro; mettiamo in discussione la 13^ vincolandola ai risultati di quelle amministrazioni pubbliche che non assicurano gli obiettivi di risparmio previsti stabilendone il differimento del pagamento, senza interessi, in tre rate annuali posticipate; domentichiamoci pure di istituire Fondi pensione complementare dopo 18 (!) anni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne prevede la possibilità; declassiamoli pure a lavoratori di *serie b* ... però - poi, ignoriamo che al personale infermieristico non vengono concesse le ferie per carenze d'organico, che la polizia penitenziaria agisce in situazioni di personale e ambientali disastrose, che il personale di polizia non ha né auto né benzina per farle andare; che nei tribunali non ci sono le risorse per comprare la carta o i computer; che i vigili del fuoco (spesso) ci salvano casa e vita; che per 9 mesi l'anno affidiamo i nostri figli al personale scolastico sottopagato che, spesso, agisce in strutture dove non esistono

neppure sufficienti misure di sicurezza ambientale

Qualcuno tra chi legge pensava forse che la campagna iniziata un paio di anni fa per "pensionare" a 65 anni le dipendenti pubbliche non rappresentasse il varco attraverso il quale sarebbero - a breve - seguite le lavoratrici del settore privato?

Ma, chissà perché, "paga ancora la guerra tra poveri" e ... chi ha orecchie per intendere in-tenda ... gli altri in-yacht...

Con il presente (*foglione*), considerati i contenuti art. 1/22° comma, D.L. 13 agosto 2011, dove viene previsto il differimento di **ventiquattro mesi del pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici**, vedremo di trattare la questione fornendo un po' di *necessaria e indispensabile* informazione - anche storica - evitando (troppi) riferimenti a leggi e/o disposizioni, rammentando, però, che i principi fondanti sono in buona parte "nati" con disposizioni emanate nel periodo 1968 - 1975 ...

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto è una somma in denaro – costituita da accantonamenti annuali di quote di retribuzione e dalle relative rivalutazioni – corrisposta al lavoratore dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco di un mese. Ciò significa che nell'ipotesi di un servizio continuativo di almeno 15 gg. effettuato però nell'arco di due mesi (es: *dal 20 aprile al 4 maggio*) il lavoratore non matura il diritto alla prestazione. Per i mesi di 31 giorni il diritto si matura anche se il contratto di lavoro ha avuto inizio il giorno 17. Solo per il mese di febbraio si fa riferimento alla durata legale di 30 giorni con la conseguenza che anche i rapporti di lavoro che hanno avuto inizio il giorno 16 e sono terminati il 28 o il 29 dello stesso mese danno diritto al TFR. Più servizi, ognuno dei quali inferiore ai 15 giorni, ma prestati senza soluzione di continuità, fanno maturare il diritto al TFR qualora ovviamente la loro durata complessiva sia almeno di 15 gg. nel mese.

Comparto scuola: nel caso del personale della Scuola, i contratti di lavoro inferiori ai 15 giorni, anche se stipulati con Istituti scolastici diversi, si sommano al fine del raggiungimento della durata minima di servizio necessaria per acquisire il diritto

al TFR, a condizione che tra l'uno e l'altro contratto non ci sia soluzione di continuità, vale a dire non ci sia nemmeno un giorno – non importa se festivo o feriale – non coperto da contratto.

Indennità di Buonuscita

L'indennità consiste in una somma di denaro "una tantum", corrisposta all'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e rappresenta la prestazione obbligatoria a carico del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato amministrato dall'ex ENPAS; la sua finalità originaria era quella di assicurare il soddisfacimento dei "bisogni alimentari" del prestatore di lavoro e della sua famiglia nel momento della risoluzione del rapporto d'impiego

Indennità Premio di (fine) Servizio

L'indennità consiste in una somma di denaro "una tantum", corrisposta all'iscritto all'ex INADEL al momento della cessazione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale.

Le prestazioni in questione vanno liquidate d'ufficio nel senso che non è prevista presentazione di specifica domanda da parte del lavoratore: considerato però che il diritto si prescrive nel termine di 5 anni dall'insorgenza del diritto ... la domanda, a volte, può essere opportuna.

Revoca del provvedimento di cessazione dal servizio

In caso di revoca del provvedimento di cessazione dal servizio la somma percepita dall'interessato a titolo di buonuscita e indennità premio di servizio deve essere restituita all'Istituto, essendo venuto meno il titolo per cui venne erogata; se l'iscritto adempie a tale obbligo, la somma - al lordo dell'IRPEF ed al netto di oneri previdenziali - sarà gravata di interessi legali dalla data in cui è stata pagata sino a quella della successiva liquidazione della prestazione. Se la revoca consegue all'accoglimento di un ricorso dell'iscritto, gli interessi vanno applicati dalla data di proposizione del gravame, in quanto si deve ragionevolmente ritenere che da tale data la somma risulta essere indebitamente trattenuta.

Trattenimento o richiamo in servizio

Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o richiamo. Nella quasi totalità dei casi si tratta di



ATTENZIONE! (fuori sacco)

Comparto scuola statale

ANCHE il personale del comparto scuola, dal 2012 si troverà interessato dal DIFFERIMENTO di UN anno della DECORRENZA DELLA PENSIONE rispetto alla maturazione dei requisiti così come definiti dal comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel senso che potranno accedere al pensionamento dal 1° di settembre dell'anno successivo a quello di maturazione del diritto gli assicurati che raggiungono i requisiti previsti entro il 31 dicembre dell'anno solare di riferimento (Ministero P.I. - Circolare nr. 36/1998: "L.art. 59 - comma 1 - lettera b) della L. 449/1997, innovando rispetto al precedente sistema, ha stabilito che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione e della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Per il personale del comparto scuola tale disposizione trova una limitazione nel successivo comma 9 del citato art. 59, laddove prevede che, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, **la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo**, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre o 1° novembre e il 31 dicembre.

personale militare e appartenenti ai Corpi di Polizia che cessano dal servizio permanente effettivo (militari) o continuativo (corpi di Polizia) al raggiungimento del limite di età previsto per il grado, livello o qualifica rivestita, e vengono ammessi al richiamo in servizio.

Resta salva la facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.

Una diversa normativa regola la permanenza in servizio a domanda del personale civile che può avvenire per esigenze dell'Amministrazione statale o dell'Ente locale, per conseguire il raggiungimento del minimo per la pensione, oppure su richiesta dello stesso dipendente, per un biennio massimo oltre il 65° anno d'età.

Reiscrizione

Indennità di Buonuscita

La reiscrizione avviene a seguito di riassunzione o riammissione in servizio di un ex iscritto con conseguente diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

I criteri per la riliquidazione della buonuscita, nell'ipotesi in cui per il primo servizio l'Istituto abbia già corrisposto l'indennità, sono dettati dall'art. 4 del d.P.R. nr.1092/73, nel caso in cui possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- a) se il nuovo servizio ha avuto una durata superiore a due anni continuativi, l'interessato consegue la riliquidazione di tutto il servizio, compreso quello già liquidato, sull'ultima base contributiva. Dall'importo complessivo viene detratta l'indennità lorda conferita, gravata degli interessi composti al saggio annuo del 4,25%, per il periodo computato in anni interi per difetto, tra la liquidazione e la definitiva cessazione dal servizio;
- b) se il nuovo servizio ha avuto una durata inferiore a due anni, ma superiore ad un anno continuativo, l'interessato consegue un supplemento di buonuscita per un anno, oppure per due anni se la frazione del secondo anno è superiore a sei mesi, sull'ultima base contributiva;
- c) se il servizio è inferiore a 12 mesi, non si procede alla liquidazione, né si restituiscono i contributi legittimamente versati;
- d) se dopo la liquidazione del supplemento l'interessato viene nuovamente riassunto per un periodo superiore a due anni continuativi, al medesimo spetterà la riliquidazione di tutti i servizi, compresi quelli sub b) e sub c), secondo le modalità indicate sub a).

Gli arrotondamenti ad anno intero restano immutati; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.

Qualora risulti più favorevole della riliquidazione di cui al punto sub a) liquidare il supplemento della buonuscita, all'interessato va corrisposta la prestazione limitatamente agli anni di reiscrizione al Fondo, compreso l'eventuale arrotondamento

della frazione successiva all'anno, superiore a sei mesi ed un giorno, nonché eventuali riscatti di servizi o periodi di cui è stata chiesta la valorizzazione durante tale ultima reiscrizione.

Indennità Premio di Servizio

Contrariamente a quanto avviene per i dipendenti statali non esiste per il personale ex INADEL alcuna norma che consenta di procedere ad una riliquidazione per l'intero periodo di servizio in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di quello previdenziale e successiva riassunzione con soluzione di continuità.

L'articolo 10 del R.D. n. 2418/1933, prevede infatti che *"gli iscritti che riprendono servizio, dopo aver liquidata l'indennità premio, iniziano un nuovo periodo di iscrizione all'Istituto; essi potranno pertanto liquidare un'altra indennità premio limitatamente al periodo della nuova iscrizione."*

Pertanto, in caso di riassunzione o riammissione, i servizi che hanno dato luogo ad una liquidazione di IPS non sono più valutabili in quella successiva, conseguente ad un nuovo rapporto d'impiego.

Trattamento di Fine Rapporto

Laddove un iscritto abbia risolto il proprio rapporto di lavoro e dopo un periodo di interruzione (anche di un solo giorno) venga nuovamente assunto presso un'Amministrazione iscritta all'INPDAP, nel caso in cui tale ultima assunzione decorra da una data successiva al 31.12.2000, il dipendente è obbligatoriamente in regime di TFR.

In tale fattispecie non hanno più applicazione per i dipendenti statali le norme di cui all'art. 4 del DPR 1032/73.

Passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione

Indennità di Buonuscita

L'art. 1 comma 267 della legge 662/96, dispone che all'iscritto al Fondo di Previdenza per il personale Civile e Militare dello Stato "che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità e che, comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato".

Indennità Premio di Servizio

La condizione indispensabile per la maturazione del diritto alla corresponsione dell'IPS è la risoluzione del rapporto di lavoro: ne consegue che il diritto sorge quando tra la scadenza di un rapporto di lavoro e l'inizio del nuovo vi sia almeno un giorno di intervallo senza diritto a retribuzione né ad iscrizione pensionistica e previdenziale.

Tale condizione non risulta verificarsi né nel caso di una avvenuta progressione di carriera presso lo stesso Ente, né nel caso in cui il personale, dimissionario da un ente iscritto, riprenda servizio senza soluzione di continuità presso un altro ente sempre iscritto all'INPDAP.

Ricongiunzioni ai fini dei TT.F.S

L'Istituto della *ricongiunzione* è disciplinato dalla legge n. 523/54 e prevede la possibilità di ricongiungere sia ai fini pensionistici sia a quelli del trattamento delle prestazioni di fine servizio i servizi resi con iscrizione all'ex INADEL con quelli prestati con iscrizione all'ex ENPAS, all'OPAFS e all'I.Post.

La misura della prestazione si determina in base all'intero servizio utile applicando, per la valutazione dei singoli servizi facenti capo alle diverse gestioni, le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Gli Enti di appartenenza si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura della retribuzione base della liquidazione e dei servizi valutabili da parte di ciascun Ente, ciascuno dei quali provvede poi al conferimento della quota a proprio carico e al relativo pagamento. Non si deve procedere a ricongiunzione nel caso in cui i servizi abbiano dato luogo ad autonome liquidazioni da parte della gestione di provenienza dell'iscritto.

Personale con servizi con iscrizione ex INADEL - ex ENPAS

Per cessazioni dal servizio decorrenti dall'1.02.2000 l'Inpdap applica nuovi criteri di liquidazione a seguito della sentenza n. 1188/97 della Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite che, ribadendo un precedente orientamento (sent. n. 2702/89), ha ritenuto che l'ultima gestione debba liquidare e corrispondere all'iscritto la prestazione relativa al complessivo servizio, fatta salva la rivalsa nei confronti dell'altra gestione della quota a suo carico. L'ultima gestione (ex ENPAS o ex INADEL) che provvede all'intera liquidazione, quantificherà l'ammontare da porre a carico della prima, in rapporto agli anni di iscrizione e/o riscattati.

Personale con servizi con iscrizione IPOST- ex ENPAS

La legge n. 4/1960, ha disposto che i servizi prestati con iscrizione all'I.Post (Istituto Postelegrafonici) dal personale degli Uffici locali (ricevitori, portalettere, fattorini e titolari di agenzie PP.TT.) sono ricongiungibili ai fini dell'indennità di buonuscita con i servizi prestati con iscrizione al Fondo Opera di Previdenza gestito dall'ex ENPAS e viceversa, sempreché non sia stata già liquidata l'indennità per i servizi stessi. Nei casi in questione gli Enti si trasmettono le necessarie notizie.

La liquidazione della buonuscita (l'I.Post applica la normativa contenuta nel d.P.R. n. 1032/73) verrà calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di attività, dell'intero servizio utile ed in misura proporzionale alla durata dei rispettivi periodi prestati con iscrizione ai Fondi sopra richiamati.

Per le cessazioni successive all'1.04.1993 la buonuscita, anche per il servizio reso presso l'Ente di provenienza, sarà corrisposta dall'Ente gestore del Fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto al momento della risoluzione del rapporto, salvo rivalsa della quota non a proprio carico, sulla quale graveranno gli interessi legali, se versata oltre il 60° giorno dalla richiesta.

Tale disciplina resta valida per tutti i servizi resi sino alla data del passaggio al TFR (01.03.1998 data di trasformazione dell'Ente Poste in S.p.A.).

In tale situazione, particolare procedura va applicata soltanto nella ipotesi in cui se all'iscritto fosse già stata liquidata l'indennità per un precedente servizio con iscrizione ex ENPAS, lo stesso possa vantare ulteriori servizi con iscrizione alla stessa gestione.

Il 21.05.1999 è stata stipulata una Convenzione tra l'INPDAP e l'I.Post, con la quale è stato previsto il pagamento delle indennità di buonuscita, con rivalsa a carico di ciascun Istituto della relativa quota, direttamente da parte degli Uffici periferici.

Personale con servizi con iscrizione IPost- ex INADEL

Per la ricongiunzione dei servizi con iscrizione IPosr- ex INADEL si applicano le disposizioni dettate dalla Legge 523/54 per tutti i servizi resi fino alla data del passaggio al TFR (01.03.1998), data di trasformazione dell'Ente Poste in S.p.A..

La convenzione stipulata dall'INPDAP con l'I.Post riguarda i servizi resi con iscrizione I.Post – ex ENPAS.

Personale con servizi con iscrizione OPAFS - ex ENPAS

Il personale delle Ferrovie dello Stato è iscritto all'OPAFS (Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato).

Ai sensi della legge nr.771/49, sono riconosciuti in via di reciprocità dall'ex ENPAS e dall'OPAFS, i servizi resi con iscrizione ai rispettivi Fondi, sempreché detti servizi non abbiano dato luogo a precedente liquidazione di indennità di buonuscita.

Il servizio OPAFS per alcune categorie è aumentato di 1/5 per ogni anno: detta maggiorazione è utile ai fini previdenziali.

Tale disciplina resta valida per tutti i servizi resi sino alla data del passaggio del personale al TFR (01.01.1996), data di trasformazione delle Ferrovie dello Stato in S.p.A.

Personale con servizi con iscrizione OPAFS - ex INADEL

Per la ricongiunzione dei servizi con iscrizione OPAFS - ex INADEL si applicano le disposizioni dettate dalla Legge 523/54 sino alla data del passaggio del personale al TFR (01.01.1996), data di trasformazione delle Ferrovie dello Stato in S.p.A.

Misura & liquidazione dei Trattamenti di Fine Servizio

Indennità di Buonuscita (ENPAS-I.Post-OPAFS)

L'indennità viene liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto: è pari a tanti dodicesimi del 80% dell'ultimo trattamento economico (soggetto a contributo specifico) per tredici mensilità "moltiplicato" per quanti sono gli anni utili ai fini della buonuscita stessa (anni resi con iscrizione al Fondo, riscattati, anzianità di servizio convenzionali la cui copertura contributiva è prevista da apposite leggi).

Gli emolumenti corrisposti in misura ridotta comportano il computo per metà del relativo servizio con eccezione per quelli per malattia nei limiti temporali previsti da specifiche disposizioni legislative.

Nel totale dei servizi e periodi utili la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero; quella pari o inferiore si trascura.

Non si dà luogo alla corresponsione di accenti e/o anticipi comunque denominati.

Visita il ns sito:

<http://www.inca.it/>



Indennità Premio di Servizio (ex INADEL)

L'indennità viene liquidata d'ufficio, non essendo previsto da alcuna normativa riguardante l'ex INADEL l'obbligo dell'iscritto di produrre una specifica domanda per ottenere la prestazione di cui trattasi.

L'indennità è pari ad un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, considerata in ragione del 80%, "moltiplicata" per quanti sono gli anni utili e quelli eventualmente riscattati.

Se dalla somma complessiva risulta una frazione superiore a sei mesi la stessa si computa per anno intero, quella pari o inferiore si trascura.

Trattamento di Fine Rapporto


La legge 29.05.1982, n. 297, che ha modificato l'art.2120 e seguenti del codice civile prevede, per ciascun anno di servizio, l'accantonamento contabile di una quota pari alla retribuzione annua (utile ai fini del TF, comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno) divisa per 13,5.

Per i lavoratori privati detta aliquota di computo è pari al 7,41% della retribuzione utile, alla quale però si deve sottrarre lo 0,50% destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti presso l'INPS.

Per i lavoratori pubblici non è ovviamente previsto tale versamento e quindi l'aliquota di computo è assunta al netto della stessa ed è pari al 6,91%.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono incrementate su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il tasso di rivalutazione dell'1,5% è determinato in valore pro-quota facendo riferimento al numero dei mesi intercorrenti fra quello di dicembre dell'anno immediatamente precedente e quello di cessazione mentre l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

**PUBBLICO IMPIEGO: TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO E T.F.R.**

Il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata

spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego viene effettuato:

1. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
3. in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

TFS da gennaio 2011

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, *per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196*, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%.

Più specificamente, le modalità di individuazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sono le seguenti:

- a) il calcolo della "prima quota" di TFS, relativa all'anzianità maturata al 31.12.2010, **rimane invariato**; continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR nr.1032/73 e legge nr. 152/68, a seconda che si tratti di una buonuscita ENPAS o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la **retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo** (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio);
- b) il calcolo della "seconda quota" di TFS, a partire dalle **anzianità maturate dal 1° gennaio 2011**, sarà effettuato attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; l'importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell'art. 2120, comma 4, del codice civile.

L'importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, **è soggetto al trattamento fiscale fissato, per i TFS**, dalle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 22 dicembre 1986, n.917 e successive modifiche e integrazioni.

Il trattamento complessivo così determinato sarà corrisposto:

- in unica soluzione se di importo complessivo fino a 90mila €;
- in due rate, se compresa tra i 90mila e i 150mila €;
- per gli importi superiori a 150mila € la corresponsione avverrà in tre rate (*la prima pari a 90mila €, la seconda pari a 60mila €, la terza pari al residuo*).


Tempi effettivi di liquidazione

Dal 1997, per effetto dei contenuti di cui all'art. 3 Legge nr.140/97, i termini entro i quali dovrà essere provveduto alla corresponsione dei TFS sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro:

- ✓ **105 giorni** dalla data di cessazione per limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
- ✓ **270 giorni** dalla data di cessazione per destituzione dall'impiego, dimissioni e altre cause di decadenza.

Ovviamente (!) non è prevista alcuna corresponsione di interessi di mora per "ritardato pagamento" in quanto la precitata Legge nr.140/97 lo prevede esclusivamente se la liquidazione viene effettuata oltre i termini sopra indicati.

... e **QUESTO** fino al 12 agosto 2011 ...



... dal 13 agosto 2011, invece

**Decreto Legge 13 agosto 2011, nr. 138,
art. 1/22° comma**

Pubblico impiego: differimento TFS - TFR

- alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, **l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;**
- Salvaguardia**, con mantenimento della precedente normativa:
 - ✓ cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
 - ✓ cessazione per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
 - ✓ cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio;
 - ✓ per decesso del dipendente;

- ✓ soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 12 agosto 2011;
- ✓ personale appartenente al comparto della scuola statale che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.....

.... con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo **dodici mesi e ventiquattro mesi** dal pagamento del primo importo annuale:

- ✓ **105 giorni** dalla data di cessazione per limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
- ✓ **270 giorni** dalla data di cessazione per destituzione dall'impiego, dimissioni e altre cause di decadenza).

CHE VUOL DIRE CIO' ...?

... CHE I SOGGETTI NON SALVAGUARDATI PERCEPIRANNO IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO TRASCORSI **DUE ANNI** DALLA CESSAZIONE E, SE TITOLARI DI TFS DI IMPORTO SUPERIORE A **90.000 €** OVVERO **150.000 €** PERCEPIRANNO IL SECONDO ED IL TERZO IMPORTO - RISPETTIVAMENTE - TRASCORSI **TRE E QUATTRO ANNI** DALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO!!

CGIL



SEDI PROVINCIALI

Recapiti telefonici:

- * **Belluno: 0437 948 046**
- * **Mestre/Ve: 041 549 1300**
- * **Padova: 049 894 4211**
- * **Rovigo: 0425 428 311**
- * **Treviso: 0422 40 91**
- * **Verona: 045 867 4611**
- * **Vicenza: 0444 564 844**

